Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 278 del 6 dicembre 1938-XVII

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

Concorso a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . *Pag.* 2

Concorso pel conferimento di un posto di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (gruppo A) . . . . » 5

Concorso ad un posto di ispettore tecnico agricolo (grado 8°, gruppo A) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 7

Concorso a 20 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 10

Concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale tecnico degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 12

Concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 15

Concorso a 5 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena » 18

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706, e Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179.

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda l'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati di appartenenza al Partito fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito fascista sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito fascista sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato e del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esami.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina, al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi della esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre, sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamento sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico della sanità pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale pei minorenni.

A parità di votazione avrà diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia università di Roma.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Solmi.

Concorso pel conferimento di un posto di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 20 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542 e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, 25 marzo 1923, n. 867, e 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di un posto di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non avere superato l'età di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre i 30 giorni successivi all'ultimo stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda l'età, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

A tutti gli effetti il P. F. S. è equiparato al P. N. F.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o da un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato,

o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre i certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) attestato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione fisica ed è immune da difetti o imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60, ed essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari non isolate all'estero, per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

g) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento, e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in A. O., presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti in genere dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

h) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

l) fotografia recente dal candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio se non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui si tratta.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f* del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono, come funzionari di ruolo, alla Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui alla lettera *b*) (iscrizione al P. N. F.).

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali deve coincidere con quello stabilito per tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Art. 7.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo concorrente riuscito idoneo in ordine di merito salvo le preferenze di cui ai comma seguenti:

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi durante il quale godrà di un assegno di L. 800 mensili, da ridursi alla metà per colui che presterà servizio nel luogo del suo domicilio, nonchè dell'aggiunta di famiglia, in quanto sussistano le condizioni prescritte, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561; e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, numero 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Egli dovrà frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi, calcolabili agli effetti del servizio di prova, e sostenere l'esame delle materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Successivamente se riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione conseguirà la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre l'indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Al vincitore compete il rimborso della spesa di viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione *C* per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante lo acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spese dello Stato).

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a medico assistente, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Il vincitore del concorso che sia già impiegato di ruolo dello Stato conserverà lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui è provvisto, nonchè il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI.

Concorso ad un posto di ispettore tecnico agricolo (grado 8°, gruppo A) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, 13 dicembre 1933, numero 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto l'art. 3 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico agricolo nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 8°, gruppo *A*).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in scienze agrarie rilasciato dai Regi istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono dimostrare altresì di avere compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione e di avere alla data del presente decreto non superata l'età di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni al merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra, per l'Africa Orientale o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari, od ai Fasci giovanili a secondo l'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del P. N. F., o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

A tutti gli effetti il P. F. S. è equiparato al P. N. F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessario l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, o minorati per la causa nazionale, o per l'Africa Orientale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, e se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in Africa Orientale presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per le operazioni dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione scritta rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato, con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

Oltre ai sopraindicati documenti il candidato dovrà presentare i titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto cui aspira, e che verranno valutati ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 non devono essere di data anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P. N. F.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda; salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina, al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti per l'ammissione al grado di ispettore agricolo saranno costituiti:

1. da un tema che dimostri l'abilità tecnica agricola del candidato;

2. da un tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi dell'esecuzione penale adottati dal codice penale, dal codice di procedura penale e da leggi speciali;

3. da un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, e sulle seguenti leggi:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza:

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° leggi e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico delle leggi sanitarie;

7° legislazione dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali dei minorenni;

9° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, legge sull'assicurazione obbligatoria sulla tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, osservato il disposto dell'art. 12 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, per quanto riflette la valutazione dei titoli.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo graduato secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione del posto agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza, agli orfani di guerra, o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato ispettore agricolo in prova nella carriera del personale tecnico degli istituti di prevenzione e di pena e conseguirà la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo *A*) se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale dovrà frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3ª, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina in pianta stabile, fermo sempre l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A colui che conseguirà la nomina compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede dove viene destinato, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche l'aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561; e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Ove sia destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, ma con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui fossero provvisti, oltre il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello stato).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI.

Concorso a 20 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706, Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri; il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1551, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 297;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classiva o scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra, per l'Africa Orientale o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita.

2) certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F., ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari

esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del P. N. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione dei Fasci all'estero, comprovata da un certificato redatto, su carta legale rilasciato dalla Segreteria dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale dei Fasci all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o dal segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui alla'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari, ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, numero 291).

Gli orfani dei caduti in guerra per la causa nazionale o per operazioni in Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità con certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra; i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per la causa nazionale fascista, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

In entrambi i casi i certificati saranno legalizzati dal prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso, nè coloro che in precedenti due concorsi per l'ammissione nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena siano stati dichiarati non idonei.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P. N. F.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio ori-

ginale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi della prima prova di esame.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina, al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di economia politica e scienze delle finanze;

3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi almeno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1176.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497. Essi conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che siano impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561; e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spese dello Stato).

Ove siano designati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salvo le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI.

Concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale tecnico degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; 23 marzo 1933, n. 227, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 2 agosto 1937, n. 1542 e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 luglio 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per un posto di capotecnico industriale aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale tecnico degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o di diploma di perito industriale capotecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o di diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale rilasciato dalla scuola « A. Volta » di Napoli o di altri titoli equipollenti, ed essere iscritti al Partito nazionale fascista.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere diretto in modo lodevole uno stabilimento industriale del genere di quello per il quale occorre la loro opera, nonchè di avere alla data del presente decreto compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, per i decorati al valore militare, e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre in relazione al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato di quattro anni.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P. N. F., ai Fasci giovanili, od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Ministro Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il P. F. S. è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo e così anche quello atto a dimostrare di avere il candidato diretto un'officina industriale, ai sensi dell'articolo precedente.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da un certificato, redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria dei fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e per coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60 e di essere idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico della competente autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o dal notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al Partito).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove, osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; gli orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli iscritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli candidati.

Gli esami scritti verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica industriale;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per le officine.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende industriali;

3° legislazione sociale sulla legge dell'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro, leggi sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 8 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti delle dette operazioni ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militari stesse.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato capotecnico industriale aggiunto in prova nella carriera degli istituti di prevenzione e di pena e conseguirà la nomina a capotecnico industriale aggiunto (grado 11° gruppo *B*) se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale dovrà frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina in pianta stabile, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 9.

A colui che consegue la nomina a capotecnico industriale aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche l'aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561; e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Ove venga destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salvo le riduzioni e l'aumento di cui ai cennati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione *C* per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

Concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato 23 marzo 1923, n. 227, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1544, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a un posto di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex scuole agrarie medie Regie e da quelle pareggiate. Istituto agrario « Vegni » di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona, o dagli attuali istituti tecnici agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti dovranno dimostrare di aver diretto in modo lodevole un'azienda agricola del genere di quella per la quale occorre la loro opera, nonchè di avere alla data del presente decreto compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato e per quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministero.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F., ai Fasci giovanili od ai gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal Segretario federale della provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo e così anche quello atto a dimostrare di avere il candidato diretto una azienda agricola ai sensi dell'articolo precedente.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da un certificato redatto, su carta legale rilasciato dalla Segreteria dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato del Podestà del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Podestà dell'ultimo comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60 e di essere idoneo in servizio anche in colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 13 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale e in servizio militare non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale in servizio militare non isolato all'estero, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal Podestà o dal notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esami.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita secondo le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno:

1° su un tema di cultura agricola;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per una azienda agricola.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende agricole;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro) leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1934, n. 1176; 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale. si conserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto 3 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani dei caduti per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato capotecnico agricolo aggiunto in prova degli istituti di prevenzione e di pena e conseguirà la nomina a capotecnico agricolo aggiunto (grado 11° gruppo *B*) se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale dovrà frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterrà l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina in pianta stabile, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 9.

A colui che consegue la nomina a capotecnico aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui ai Regi decreti legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Ove sia destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salve le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favo-

revole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione *C* per viaggi nelle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 419 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

Concorso a 5 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176; Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172; 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, e 4 aprile 1935, n. 497, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, il R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrzioni dello Stato durante l'anno 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 5 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*), ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono altresì, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, agli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato e per quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del Regio decreto-legge n. 100, del 4 febbraio 1937.

I graduati del corpo degli agenti di custodia possono essere ammessi prescindendo dal titolo di studio ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, purchè abbiano tenuto ottima condotta e prestato lodevole servizio ininterrotto per almeno sette anni e non abbiano ontrepassata l'età di 35 anni.

Si prescinde anche dal titolo di studio per gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, che durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dall'ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale (art. 1 R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari, a secondo dell'età e da quale epoca.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

A tutti gli effetti il P. F. S. è equiparato al P. N. F.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sommarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o da un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui ai attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra. gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere idoneo, inoltre, al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se dalla leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di origine o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra, dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dalla autorità scolastica, salva l'eccezione fatta per i graduati del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, e quelli di cui all'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorsi di cui trattasi.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere rilasciati su competente carta da bollo, effettivamente allegati alla domanda, e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Gli impiegati dello Stato ed i graduati del Corpo degli agenti di custodia sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, e per i soli graduati anche quelli di cui ai numeri 6, 8 e 9.

I subalterni ex combattenti che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, sono dispensati dalla presentazione del documento di cui al n. 8.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali, è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto, cui aspirano.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno in:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

La prova orale consisterà in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica, specialmente carceraria.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni, per quanto applicabili, dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie e per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni ora in vigore.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena, in prova.

Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio, frequentando in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 497.

Se infine saranno riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione otterranno la nomina ad alunno in pianta stabile (grado 13°, gruppo *C*).

I vincitori del concorso che siano impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina compete il rimborso della spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561; e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spesa dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, ferme le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

Ai graduati del Corpo degli agenti di custodia vincitori del concorso, durante il periodo di prova compete il trattamento di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102734) Roma, 1938-XVII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1 —